

Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 28 maggio - 10 luglio 2008, n. 19013

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 26.1.1999 davanti al Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, SV conveniva in giudizio la Allianz Subalpina s.p.a. (già Unione Subalpina Assicurazioni s.p.a.), e premesso che:

- era stato agente della convenuta in forza di mandato conferito con lettera 29.9.1977, poi integrato con successivo accordo 8.5.1992;
- con comunicazione del 6.8.1998 la convenuta aveva revocato il mandato agenziale, sul presupposto di una sua grave esposizione debitoria; tale provvedimento, già contestato, era illegittimo in quanto infondato in fatto ed in diritto, dovendosi rilevare che la società, già da prima degli accertamenti ispettivi dell'agosto 1998, era a conoscenza della sua esposizione debitoria, che tuttavia aveva da sempre, con la propria condotta, mostrato di accettare ed avallare;
- aveva diritto al pagamento dei compensi provvigionali relativi alla produzione effettuata da alcuni sub-agenti, specificamente indicati;

tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che, accertata l'illegittimità del recesso siccome privo di giusta causa, la convenuta fosse dichiarata tenuta e quindi condannata al pagamento dei compensi provvigionali non corrisposti in relazione all'attività dei sub-agenti, maturati dal 1985 al 1991 nel territorio di esclusiva dell'agenzia affidata ad esso ricorrente; al versamento delle indennità di mancato preavviso, di risoluzione del contratto e per c.d. somme ulteriori ex art. 12 accordo ANA; al risarcimento del danno da lucro cessante; oltre al maggior danno da ritardato pagamento ed agli interessi legali.

La convenuta si costituiva, resistendo al ricorso, e spiegando domanda riconvenzionale per sentir condannare il ricorrente alla corresponsione del suo maggior credito.

Con memoria di risposta a seguito di riconvenzionale, depositata il 20.5.2000, il S chiedeva la rieiezione della domanda riconvenzionale e, in conseguenza della stessa, proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla preponente a titolo di rivalsa ex art. 37 accordo ANA, nonché, in via di subordine, per accertare che il credito della stessa convenuta andava ridotto e compensato a seguito del pagamento portato dagli effetti cambiali nel di lui possesso.

La causa, sospesa ex art. 412 bis c.p.c, veniva ritualmente riassunta.

Il Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, con sentenza in data 14 novembre 2001 - 12 aprile 2002, rigettava il ricorso quanto alla domanda di accertamento della illegittimità del recesso; dichiarava la nullità della domanda relativa al pagamento dei compensi provvigionali in relazione all'attività svolta dai sub-agenti; rigettava la domanda relativa al risarcimento dei danni; in accoglimento della domanda riconvenzionale, ed operata la "compensazione" con quanto dovuto al ricorrente per indennità in relazione al pregresso rapporto di agenzia, condannava il ricorrente al pagamento della somma complessiva di L. 290.148.376, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; dichiarava l'inammissibilità della riconvenzionale spiegata dal ricorrente nella memoria depositata il 20.5.2000.

Avverso detta sentenza, il S, con ricorso depositato l'11.4.2003, interponeva tempestivo appello, svolgendo richieste anche istruttorie e deducendo a sostegno che:

- 1 - erroneamente era stata ritenuta la nullità parziale della domanda relativamente alle provvigioni maturate, ma non pagate, in ordine alla produzione effettuata dai sub-agenti;
- 2 - erroneamente era stata ritenuta la legittimità del recesso e non era stato riconosciuto il risarcimento del danno richiesto.

La società appellata si costituiva, resistendo al gravame.

Con sentenza in data 23 aprile - 24 maggio 2004 la Corte di Appello di Ancona rigettava l'appello.

Avverso detta sentenza, con atto notificato il 20 maggio 2005, il S ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da memoria.

Allianz Subalpina s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 28 giugno 2005.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente ed inadeguata motivazione circa il punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte ricorrente sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attinente l'inesistenza di giusta causa a sostegno del recesso intimato dalla Compagnia con atto in data 6.8.1998 (art. 360 n. 5 c.p.c).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte ricorrente sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attinente l'illegittima mancata liquidazione dei compensi dovuti per la produzione effettuata dai sub-agenti (art. 360 n. 5 c.p.c).

3. I motivi sono infondati.

4. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, il S lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel motivare la decisione circa la sussistenza di una giusta causa di recesso e la legittimità e la tempestività del recesso intimato dall'Allianz al rapporto di agenzia intercorso con il S, sul presupposto che "alcun indizio nel senso dell'esistenza di successivi autonomi indebitamenti potrà emergere dagli atti e documenti di causa che, ove opportunamente esaminati ed apprezzati nella loro valenza probatoria, non depongono affatto in favore della tesi accolta dalla Corte di merito, dovendosi ritenere al contrario che i rapporti contabili venuti ad esistenza tra le parti siano stati sempre caratterizzati dalla necessità, per il ricorrente, di estinguere la stessa obbligazione pecuniaria originale, di volta in volta variante nel suo ammontare a seguito delle verifiche risultanti agli atti".

Il motivo è infondato, in quanto trattasi di accertamento di fatto, congruamente e logicamente motivato, e pertanto esente da censure in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha, infatti, accertato che l'esposizione debitoria dell'agente posta a fondamento del recesso non era quella già sussistente all'inizio del rapporto ed accettata dalla preponente, ma quella emersa a seguito dell'ispezione contabile dell'agosto 1998, rispetto alla quale la comunicazione di recesso in data 6.8.1998 presentava senz'altro il requisito della tempestività.

Infatti, secondo quanto accertato in fatto nella sentenza di prime cure, non specificamente impugnata sul punto, già nel corso del 1998 vi erano stati ritardi nel versamento delle decadi, come risultava dal verbale della ispezione contabile eseguita in data 23.3.1998. A seguito di ulteriore ispezione contabile eseguita in data nei giorni 4-6 agosto 1998, erano appunto emerse le mancate tempestive rimesse decadalì a giugno 1998 (2^a e 3^a) e a luglio 1998 (1^a, 2^a e 3^a), con un saldo debitorio a carico dell'agente ed a favore della mandante di L. 201.895.016.

La Corte territoriale ha osservato poi che con lettera del 14.4.1998 (dopo l'ispezione del 23.3.1998) la mandante aveva fatto presente al S che, stante la gravità delle irregolarità riscontrate e la reiterazione della condotta, in caso di ulteriori inosservanze, sarebbero stati adottati i provvedimenti più opportuni anche di carattere estremo, con ciò chiaramente dimostrando di non essere in alcun modo intenzionata ad accettare ulteriori violazioni degli obblighi contrattuali e, tanto meno, un'ulteriore grave esposizione debitoria dell'agente.

Pertanto, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale, la condotta dell'agente, integrante violazione delle pattuizioni contrattuali, e determinante la sua ulteriore esposizione debitoria, giustificava la perdita di fiducia della casa mandante e rendeva legittimo l'esercizio del recesso per giusta causa.

5. Per quanto concerne il secondo motivo, il S si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la domanda relativa al preteso compenso per la produzione di subagenti.

La motivazione della Corte territoriale è congrua e logicamente motivata.

Detta Corte, infatti, pur avendo ritenuto che il S avesse prodotto i mandati agenziali ed indicato le provvigioni a lui spettanti, non aveva indicato gli affari nei quali si era concretizzata l'attività dei subagenti nel periodo considerato e gli importi che, seppur erroneamente a suo avviso, erano stati liquidati.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha osservato che risulta impossibile, anche alla luce della documentazione allegata al ricorso, la determinazione degli elementi fattuali su cui si fonda la domanda.

E, peraltro, correttamente è stata ritenuta inammissibile la CTU richiesta, che avrebbe avuto un carattere meramente "esplorativo".

6. Conseguo il rigetto del ricorso.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 14,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario difensivo, ed oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.